

PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI NON E' PREVISTA L'ESCLUSIONE DALLA TARI, MA SOLO LA POSSIBILITA' DI UNA RIDUZIONE

B&P NEWS

Rifiuti

La sentenza del TAR Napoli n. 125 del 09.01.2019 offre l'occasione per ricordare in quali casi il produttore di rifiuti ha diritto all'esclusione e/o alla riduzione della tariffa.

Da ricordare: «non è prevista l'esclusione della corresponsione della TARI per il solo fatto che il contribuente proceda autonomamente allo smaltimento dei rifiuti».

ESENZIONE TARI

(comma 649 l. n. 147/2013)

Rifiuti speciali pericolosi: devono essere smaltiti dal produttore. Le superfici dove si producono tali rifiuti vengono stralciate dal calcolo delle superfici tassabili.

a) Rifiuti speciali non pericolosi non assimilati agli urbani: devono essere smaltiti dal produttore e le superfici dove si producono non sono assoggettabili alla TARI.

RIDUZIONE TARI

(commi 649-656 l. n. 147/2013)

Mancata effettuazione del servizio da parte del gestore: la TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa.

Avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati da parte del produttore, previa dimostrazione dei quantitativi avviato a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati.

ATTENZIONE! Ciascun Comune disciplina con proprio **regolamento** le **riduzioni** della TARI relative ai quantitativi di **rifiuti speciali assimilati avviati a recupero dal produttore**.

Se il Comune non ha emanato il regolamento?

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'omissione da parte del Comune **non preclude il diritto del contribuente al riconoscimento della riduzione**, che potrà essere **determinata dal Giudice tributario**.

05.02.2019

Eleonora Malavasi

